RAG. ELISABETTA MIGLIORATI

IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA’

INQUADRAMENTO NORMATIVO (1)

COMMA 1015-1018 LEGGE DI BILANCIO 2019

PUNTO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS 118/2011

ESEMPIO 5 ALLEGATO AL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS 118/2011

INQUADRAMENTO NORMATIVO (2)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Sono accertate per l'intero importo del credito anche le entrate di dubbia e difficile esazione, per le quali non è certa la riscossione integrale, quali le sanzioni amministrative al codice della strada, gli oneri di urbanizzazione, i proventi derivanti dalla lotta all'evasione, ecc..

Le entrate che negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio applicato sono state accertate "per cassa", devono continuare ad essere accertate per cassa fino al loro esaurimento. Pertanto, il principio della competenza finanziaria cd. potenziato, che prevede che le entrate debbano essere accertate e imputate contabilmente all'esercizio in cui è emesso il ruolo ed effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando a tal fine una quota dell'avanzo di amministrazione, è applicato per i ruoli emessi a decorrere dall'entrata in vigore del presente principio applicato. Anche i ruoli coattivi, relativi a ruoli emessi negli esercizi precedenti a quello di entrata in vigore del presente principio, devono continuare ad essere accertati per cassa fino al loro esaurimento. Tuttavia, ai fini di una effettiva trasparenza contabile, si ritiene opportuno indicare tali crediti, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità, tra le Immobilizzazioni o nell'Attivo circolante (a seconda della scadenza del credito) dello stato patrimoniale iniziale del primo anno di adozione della contabilità economico-patrimoniale con il principio della contabilità finanziaria potenziato.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (3)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Per i crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, vincolando una quota dell'avanzo di amministrazione.

A tal fine è stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

Gli enti che negli ultimi tre esercizi hanno formalmente attivato un processo di accelerazione della propria capacità di riscossione possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità facendo riferimento ai risultati di tali tre esercizi . (modifica D.M 20/05/2015)

INQUADRAMENTO NORMATIVO (4)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.
Per le entrate tributarie che finanziano la sanità accertate sulla base degli atti di riparto e per le manovre fiscali regionali destinate al finanziamento della sanità o libere, e accertate per un importo non superiore a quello stimato dal competente Dipartimento delle finanze attraverso il portale per il federalismo fiscale, non è effettuato un accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel primo esercizio di applicazione del presente principio è possibile stanziare in bilancio una quota almeno pari al 50% dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione. Nel secondo esercizio lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 75% dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione, e dal terzo esercizio l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (5)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Con riferimento agli enti locali, nel 2015 è stanziata in bilancio una quota dell'importo dell'accantonamento quantificato nel prospetto riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità allegato al bilancio di previsione pari almeno al 36 per cento, se l'ente non ha aderito alla sperimentazione di cui all'articolo 36, e al 55 per cento, se l'ente ha aderito alla predetta sperimentazione. Nel 2016 per tutti gli enti locali lo stanziamento di bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità è pari almeno al 55%, nel 2017 è pari almeno al 70%, nel 2018 è pari almeno al 75%, nel 2019 è pari almeno all'85%, nel 2020 è pari almeno al 95% e dal 2021 l'accantonamento al fondo è effettuato per l'intero importo .

In sede di rendiconto, fin dal primo esercizio di applicazione del presente principio, l'ente accantona nell'avanzo di amministrazione l'intero importo del fondo crediti di dubbia esigibilità quantificato nel prospetto riguardante il fondo allegato al rendiconto di esercizio, salva la facoltà prevista per gli esercizi dal 2015 al 2018, disciplinata nel presente principio . (modifica D.M. 20/05/2015)

INQUADRAMENTO NORMATIVO (6)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

In sede di assestamento di bilancio e alla fine dell'esercizio per la redazione del rendiconto, è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità complessivamente accantonato:

a) nel bilancio in sede di assestamento;

b) nell'avanzo, in considerazione dell'ammontare dei residui attivi degli esercizi precedenti e di quello dell'esercizio in corso, in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri. L'importo complessivo del fondo è calcolato applicando all'ammontare dei residui attivi la media dell'incidenza degli accertamenti non riscossi sui ruoli o sugli altri strumenti coattivi negli ultimi cinque esercizi.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (7)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:

a) in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b) in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione.

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (8)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Quando un credito è dichiarato definitivamente ed assolutamente inesigibile, lo si elimina dalle scritture finanziarie e, per lo stesso importo del credito che si elimina, si riduce la quota accantonata nel risultato di amministrazione a titolo di fondo crediti di dubbia esigibilità.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi è rideterminata la quota dell'avanzo di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità

L'eventuale quota del risultato di amministrazione "svincolata", sulla base della determinazione dell'ammontare definitivo del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto alla consistenza dei residui attivi di fine anno, può essere destinata alla copertura dello stanziamento riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità del bilancio di previsione dell'esercizio successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (9)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Il primo accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità è eseguito in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, ed è effettuato con riferimento all'importo complessivo dei residui attivi risultanti dopo la cancellazione dei crediti al 31 dicembre 2014 cui non corrispondono obbligazioni perfezionate e scadute alla data del 1° gennaio 2015.

Per effetto della gestione ordinaria che, annualmente, comporta la formazione di nuovi residui attivi e la riscossione o cancellazione dei vecchi crediti, lo stock complessivo dei residui attivi tende ad essere sostanzialmente stabile nel tempo.

Pertanto, se l'ammontare dei residui attivi non subisce significative variazioni nel tempo, anche la quota del risultato di amministrazione accantonata al fondo crediti di dubbia esigibilità tende ad essere stabile e, di conseguenza, gran parte dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità effettuato annualmente nel bilancio di previsione per evitare di spendere entrate non esigibili nell'esercizio, non è destinato a confluire nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (10)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

Infatti, se i residui attivi sono stabili nel tempo, nella quota del risultato di amministrazione accantonata per il fondo crediti di dubbia esigibilità confluisce solo la parte del fondo accantonato nel bilancio di previsione di importo pari agli utilizzi del fondo crediti a seguito della cancellazione o dello stralcio dei crediti dal bilancio.

Tuttavia, in considerazione delle difficoltà di applicazione dei nuovi principi riguardanti la gestione dei residui attivi e del fondo crediti di dubbia esigibilità che hanno determinato l'esigenza di rendere graduale l'accantonamento nel bilancio di previsione, in sede di rendiconto relativo all'esercizio 2015 e agli esercizi successivi, fino al 2018, la quota accantonata nel risultato di amministrazione per il fondo crediti di dubbia esigibilità può essere determinata per un importo non inferiore al seguente:

INQUADRAMENTO NORMATIVO (11)

PARAGRAFO 3.3 DEL PRINCIPIO CONTABILE APPLICATO ALLA CONTABILITA' FINANZIARIA 4/2 D.LGS. 118/2011 E SUCCESIVE MODIFICAZIONI

+ Fondo crediti di dubbia esigibilità nel risultato di amministrazione al 1° gennaio dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

- gli utilizzi del fondo crediti di dubbia esigibilità effettuati per la cancellazione o lo stralcio dei crediti

+ l'importo definitivamente accantonato nel bilancio di previsione per il Fondo crediti di dubbia esigibilità, nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce

L'adozione di tale facoltà è effettuata tenendo conto della situazione finanziaria complessiva dell'ente e del rischio di rinviare oneri all'esercizio 2019 . (modifica D.M. 20/05/2015)

INQUADRAMENTO NORMATIVO (1)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, che in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, in occasione della predisposizione del bilancio di previsione è necessario:

1) individuare le categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. La scelta del livello di analisi, è lasciata al singolo ente, il quale può decidere di fare riferimento alle tipologie o di scendere ad un maggiore livello di analisi, costituito dalle categorie, o dai capitoli.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante,

b) i crediti assistiti da fidejussione,

c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi sono accertate per cassa.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (2)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

2) calcolare, per ciascuna entrata di cui al punto 1), la media tra incassi in c/competenza e accertamenti degli ultimi 5 esercizi (nel primo esercizio di adozione dei nuovi principi , con riferimento agli incassi in c/competenza e in c/residui). Per le entrate che negli esercizi precedenti all'adozione dei nuovi principi erano state accertate per cassa, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base di dati extra-contabili, ad esempio confrontando il totale dei ruoli ordinari emessi negli ultimi cinque anni con gli incassi complessivi (senza distinguere gli incassi relativi ai ruoli ordinari da quelli relativi ai ruoli coattivi) registrati nei medesimi esercizi. La media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:

a. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);

a. rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;

b. media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

INQUADRAMENTO NORMATIVO (3)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

incassi di competenza es. X + incassi esercizio X+1 in c/residui X

Accertamenti esercizio X

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Tale adeguamento non riguarda gli esercizi del quinquennio precedente, con riferimento ai quali i principi contabili prevedono di calcolare la media facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti, ma con riferimento agli esercizi del quinquennio per i quali il principio prevede che la media sia determinata facendo rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente.

Il responsabile finanziario dell'ente sceglie la modalità di calcolo della media per ciascuna tipologia di entrata o per tutte le tipologie di entrata, indicandone la motivazione nella nota integrativa al bilancio.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (4)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Nel secondo anno di applicazione dei nuovi principi:

a) per le entrate accertate per competenza la media è calcolata facendo riferimento agli incassi (in c/competenza e in c/residui) e agli accertamenti del primo quadriennio del quinquennio precedente e al rapporto tra gli incassi di competenza e gli accertamenti dell'anno precedente. E così via negli anni successivi.;

b) per le entrate accertate per cassa, si calcola la media facendo riferimento a i dati extra-contabili dei primi quattro anni del quinquennio precedente e ai dati contabili rilevati nell' esercizio precedente. E così via negli anni successivi.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per le entrate di nuova istituzione (per le quali non esiste una evidenza storica), nel primo anno la quantificazione del fondo è rimessa alla prudente valutazione degli enti. A decorrere dall'anno successivo, la quantificazione è effettuata con il criterio generale riferito agli anni precedenti.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è determinato applicando all'importo complessivo degli stanziamenti di ciascuna delle entrate di cui al punto 1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto 2).

INQUADRAMENTO NORMATIVO (5)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

E' possibile effettuare svalutazioni di importo maggiore, dandone adeguata motivazione nella relazione al bilancio.

Esempio: se per le entrate riguardanti "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti", nel quinquennio precedente la percentuale media di incasso è stata del 55%, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità riguardante tale entrata è determinato applicando la percentuale del 45% (100 – 55) all'importo degli stanziamenti riguardanti i "Proventi da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti".

Le percentuali determinate con il procedimento sopra descritto sono utilizzate per la determinazione degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati in ciascuno degli esercizi compresi nel bilancio di previsione.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (6)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In corso di esercizio (almeno in sede di assestamento del bilancio e, in ogni caso, attraverso una variazione di bilancio di competenza del Consiglio), con riferimento al medesimo livello di analisi che è stato seguito per il punto 1), si verifica la necessità di adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

A tal fine si applica la percentuale utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, e si individua l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità cui è necessario adeguarsi, a meno che il complemento a 100 dell'incidenza percentuale degli incassi di competenza rispetto agli accertamenti in c/competenza dell'esercizio (o all'importo degli stanziamenti di competenza se maggiore di quello accertato) non risulti inferiore alla percentuale dell'accantonamento al fondo crediti utilizzata in sede di bilancio. In tal caso, per determinare il fondo crediti cui è necessario adeguarsi, si fa riferimento a tale minore percentuale.

Anche in sede di verifica della congruità dello stanziamento di bilancio, nel primo esercizio di applicazione della riforma, è possibile continuare a fare riferimento al 50% dell'accantonamento minimo determinato applicando il presente principio contabile, e nel secondo esercizio al 75% di tale importo.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (7)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Esempi: con riferimento all'esempio precedente, lo stanziamento del capitolo riguardante i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada è 1.000. Conseguentemente l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità dell'esercizio è 450.

- In occasione dell'assestamento si verifica che lo stanziamento non è stato variato, mentre gli accertamenti sono pari a 1200 e gli incassi in c/competenza sono pari a 500. In occasione dell'assestamento l'ente procede all'adeguamento degli stanziamenti almeno agli accertamenti

Si calcola il rapporto tra gli incassi e gli accertamenti (pari a 41,7%), e si confronta il conseguente complemento a 100, pari a 58,3%, con la percentuale utilizzata per il bilancio di previsione ai fini del calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari al 45%).

Considerato che l'andamento degli incassi nel corso dell'anno non consente di migliorare la percentuale di accantonamento al fondo, si conserva la percentuale del 45%, applicandola all'importo di 1.200. L'importo del fondo crediti cui è necessario adeguarsi è 540.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (8)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per garantire il pareggio di bilancio, lo stanziamento relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, che ha registrato maggiori accertamenti rispetto allo stanziamento, è incrementato almeno di 90.

- Il 31 agosto, si decide di incrementare lo stanziamento del capitolo relativo alle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada e di portarlo a 2400. A tale data gli accertamenti sono pari a 2000 e gli incassi sono pari a 1500.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 62,5%) e il correlato complemento a 100 pari a 37,5% che risulta inferiore alla percentuale del 45% applicata in sede di bilancio.

Si ridetermina pertanto la percentuale da adottare per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità, , pari al 37,5%, da applicare a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 900).

Infine si incrementa il fondo crediti di dubbia esigibilità di 360 (pari alla differenza tra 900 e 540).

INQUADRAMENTO NORMATIVO (9)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- Il 30 novembre, in occasione dell'ultima variazione di bilancio, si verifica che, per il capitolo delle entrate derivanti dalle sanzioni per violazione al codice della strada, gli accertamenti sono pari a 2200 e gli incassi sono pari a 2000.

Si calcola il rapporto tra gli incassi e lo stanziamento (pari al 83,3%) e il correlato complemento a 100, pari al 16,7%, che si confronta con la percentuale del fondo crediti di dubbia esigibilità del 37,5% applicata in bilancio e, di conseguenza è possibile ridurre la percentuale da utilizzare per calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità.

A tal fine si applica tale percentuale, pari al 16,7% a 2400 (l'importo maggiore tra lo stanziato e l'accertamento) e si individua l'importo cui il fondo crediti di dubbia esigibilità deve essere adeguato (pari a 401).

Risulta possibile ridurre di 499 lo stanziamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (pari alla differenza tra 900 e 401).

INQUADRAMENTO NORMATIVO (10)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

	STANZIAMENTO	ACCERTATO	INCASSATO	F.DO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	% FONDO
BP	1.000			450	45%
ASSEST.	1.000	1.200	500	540	45%
AGOSTO	2.400	2.000	1.500	900	37,5%
OTTOBRE	2.400	2.200	2.000	401	16,7%

INQUADRAMENTO NORMATIVO (11)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

In occasione della redazione del rendiconto è verificata la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata nel risultato di amministrazione, facendo riferimento all'importo complessivo dei residui attivi, sia di competenza dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto, sia degli esercizi precedenti.

A tal fine si si provvede:

b1) a determinare, per ciascuna delle categorie di entrate di cui al punto 1), l'importo dei residui complessivo come risultano alla fine dell'esercizio appena concluso, a seguito dell'operazione di riaccertamento ordinario di cui all'articolo 3, comma 4, del presente decreto;

b2) a calcolare, in corrispondenza di ciascun entrata di cui al punto b1), la media del rapporto tra gli incassi (in c/residui) e l'importo dei residui attivi all'inizio di ogni anno degli ultimi 5 esercizi. L'importo dei residui attivi all'inizio di ciascun anno degli ultimi 5 esercizi può essere ridotto di una percentuale pari all'incidenza dei residui attivi di cui alle lettera b) e d) del prospetto di cui al punto 9.3 riguardante il riaccertamento straordinario dei residui rispetto al totale dei residui attivi risultante dal rendiconto 2014. Tale percentuale di riduzione può essere applicata in occasione della determinazione del fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel risultato di amministrazione degli esercizi successivi, con riferimento alle annualità precedenti all'avvio della riforma

INQUADRAMENTO NORMATIVO (11)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

b3) ad applicare all'importo complessivo dei residui classificati secondo le modalità di cui al punto b1) una percentuale pari al complemento a 100 delle medie di cui al punto b2).
Con riferimento alla lettera b2) la media può essere calcolata secondo le seguenti modalità:
b. media semplice (sia la media fra totale incassato e totale accertato, sia la media dei rapporti annui);
c. rapporto tra la sommatoria degli incassi in c/residui di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio - rispetto alla sommatoria degli residui attivi al 1° gennaio di ciascuna anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
d. media ponderata del rapporto tra incassi in c/residui e i residui attivi all'inizio ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e il 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio;

INQUADRAMENTO NORMATIVO (12)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità complessivo accantonato nel risultato di amministrazione (costituito dalle quote del risultato di amministrazioni vincolato nei precedenti esercizi e dall'accantonamento effettuato nell'esercizio cui si riferisce il rendiconto) risulta inferiore all'importo considerato congruo è necessario incrementare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Se il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonata risulta superiore a quello considerato congruo, è possibile svincolare conseguentemente la quota del risultato di amministrazione dedicata al fondo.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 1, del TUEL e dall'articolo 42, comma 1, del presente decreto, in caso di incapienza del risultato di amministrazione, la quota del fondo crediti di dubbia esigibilità non compresa nel risultato di amministrazione è iscritta come posta a se stante della spesa nel bilancio di previsione.

A seguito di ogni provvedimento di riaccertamento dei residui attivi, è rideterminata la quota del risultato di amministrazione vincolata al fondo crediti di dubbia esigibilità. La rideterminazione del fondo è effettuata con le stesse modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

INQUADRAMENTO NORMATIVO (13)

ESEMPIO 5 DETERMINAZIONE DEL FONDO DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 7, lettera e), del presente decreto, a seguito del riaccertamento straordinario dei residui è accantonata una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Tale accantonamento è riferito ai residui attivi relativi agli esercizi precedenti che non sono stati oggetto di riaccertamento (pertanto già esigibili) ed è effettuato con le modalità sopra indicate per valutare la congruità del fondo in sede di rendiconto.

Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 3, comma 16, del presente decreto, il disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui, compreso il primo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità nel caso in cui il risultato di amministrazioni non presenti un importo sufficiente a comprenderlo, è ripianato per una quota pari almeno al 15 per cento l'anno nei primi tre anni a decorrere dal 2015.

Anche la copertura degli eventuali disavanzi di amministrazione, compresi i casi in cui il risultato di amministrazione non presenti un importo sufficiente a comprendere l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a seguito del riaccertamento ordinario dei residui, può essere effettuata negli esercizi considerati nel bilancio di previsione, in ogni caso non oltre la durata della consiliatura, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo nel quale siano individuati i provvedimenti necessari a ripristinare il pareggio. Il piano di rientro è sottoposto al parere del collegio dei revisori.

PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA «RAFFORZATA» ENTRATE (1)

L'ISCRIZIONE DELLA POSTA CONTABILE NEL BILANCIO TRIENNALE AVVIENE IN RELAZIONE AL CRITERIO DELLA SCADENZA DEL CREDITO RISPETTO A CIASCUN ESERCIZIO FINANZIARIO.

L'ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE E' EFFETTUATO NELL'ESERCIZIO IN CUI SORGE L'OBBLIGAZIONE ATTIVA CON IMPUTAZIONE CONTABILE ALL'ESERCIZIO IN CUI SCADE IL CREDITO

SONO ACCERTATE PER L'INTERO IMPORTO DEL CREDITO ANCHE LE ENTRATE DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE, PER LE QUALI NON E' CERTA LA RISCOSSIONE INTEGRALE.

PRINCIPIO DI CONTABILITA' FINANZIARIA «RAFFORZATA» ENTRATE (2)

LA COMPETENZA FINANZIARIA POTENZIATA PREVEDE CHE LE OBBLIGAZIONI DEBBANO ESSERE REGISTRATE NELLE SCRITTURE NELL'ESERCIZIO IN CUI L'OBBLIGAZIONE VIENE PERFEZIONATA E IMPUTATA ALL'ESERCIZIO IN CUI VIENE A SCADENZA (ESIGIBILITA').

PER TUTELARE GLI ENTI DAL RISCHIO DI FINANZIARE SPESA CON ENTRATE CHE, SEBBENE ACCERTATE, NON VENGONO SUCCESSIVAMENTE RISCOSSE, NELLA PARTE DI SPESA DEL BILANCIO DEVE ESSERE APPOSTATO APPOSITO FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'.

LA SOLA CONTABILIZZAZIONE «PER CASSA» FORNIREBBE UNA RAPPRESENTAZIONE PARZIALE NEL BILANCIO, NON EVIDENZIANDO I REALI RAPPORTI CREDITORI CHE L'ENTE VANTA VERSO TERZE ECONOMIE: PA – IMPRESE - FAMIGLIE

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (1)

PER I CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE ACCERTATI NELL'ESERCIZIO E' EFFETTUATO UN ACCANTONAMENTO AL «FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'», VINCOLANDO A TAL FINE UNA QUOTA DI ENTRATA CORRENTE O UNA QUOTA DELL'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE

L'ACCANTONAMENTO AL «FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'» NON E' OGGETTO DI IMPEGNO E GENERA UN'ECONOMIA DI BILANCIO CHE CONFLUISCE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE COME QUOTA ACCANTONATA.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (2)

L'AMMONTARE DEL FONDO E' DETERMINATO IN CONSIDERAZIONE:

DELLA DIMENSIONE DEGLI STANZIAMENTI RELATIVI AI CREDITI DI DIFFICILE ESAZIONE CHE SI PREVEDE SI FORMERANNO NELL'ESERCIZIO;

DELLA LORO NATURA;

DELL'ANDAMENTO DELLE RISCOSSIONI NEGLI ULTIMI 5 ESERCIZI PRECEDENTI (media del rapporto tra incassi e accertamenti pe ciascuna tipologia di entrata)

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (3)

ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILITA'

- **ENTRATE TRIBUTARIE**
- **ENTRATE EXTRATRIBUTARIE**
- **ENTRATE IN C/CAPITALE**

NON SONO ENTRATE DI DUBBIA ESIGIBILTA'

- **CREDITI VS ALTRE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE**
- **CREDITI ASSISTITI DA FIDEJUSSIONI**
- **ENTRATE TRIBUTARIE STIMATE PER UN IMPORTO NON SUPERIORE A QUELLO PUBBLICATO DAL DIPARTIMENTO DELLE FINANZE SUL PORTALE PER IL FEDERALISMO**
- **TRIBUTI RISCOSSI PER CONTO DI ALTRI ENTI**
- **ENTRATE TRIBUTARIE CHE, IN VIA ECCEZIONALE, POSSONO ESSERE ANCORA ACCERTATE PER CASSA**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (4)

DETERMINAZIONE DEL FCDE NEL BILANCIO DI PREVISIONE:

- **INDIVIDUARE LE CATEGORIE DI ENTRATE STANZIATE CHE POSSANO DAR LUOGO A CREDITI DI DUBBIA E DIFFICILE ESAZIONE;**
- **CALCOLARE PER CIASCUNA ENTRATA DI CUI AL PUNTO 1) LA % DA APPLICARE AL FONDO SECONDO 3 METODI DIFFERENTI DI CALCOLO DELLA MEDIA;**
- **DETERMINARE L'IMPORTO DELL'ACCANTONAMENTO AL FONDO, APPLICANDO AGLI STANZIAMENTI LE PERCENTUALI DETERMINATE COME PREVISTO NELLA FASE 2;**
- **APPLICARE (EVENTUALMENTE) LA % DI ABBATTIMENTO**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (5)

MODALITA' DI CALCOLO DELLA MEDIA:

MEDIA SEMPLICE (fra totale incassato e totale accertato, o fra rapporti annui)

RAPPORTO TRA LA SOMMATORIA DEGLI INCASSI DI CIASCUN ANNO PONDERATI CON I SEGUENTI PESI: 0,35 IN CIASCUNO DEGLI ANNI NEL BIENNIO PRECEDETNE E IL 0,10 IN CIASCUNO DEGLI ANNI DEL PRIMO TRIENNIO RISPETTO ALLA SOMMATORIA DEGLI ACCERTAMENTI DI CIASCUN ANNO PONDERATI CON I MEDESIMI PERI INDICATI PER GLI INCASSI

MEDIA PONDERATA DEL RAPPORTO TRA INCASSI E ACCERTAMENTI REGISTRATO IN CIASCUN ANNO DEL QUINQUIENNIO CON I SEGUENTI PESI: 0,35 IN CIASCUNO DEGLI ANNIU NEL BIENNIO PRECEDENTE E IL 0,10 IN CIASCUNO DEGLIU ANNI DEL PRIMO TRIENNIO

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (6)

MODIFICA PREVISTA DAL D.M. 20/05/15:

GLI ENTI CHE NEGLI ULTIMI 3 ESERCIZI HANNO FORMALMENTE ATTIVATO UN PROCESSO DI ACCELERAZIONE DELLA PROPRIA CAPACITA' DI RISCOSSIONE – AD ESEMPIO ATTRAVERSO LA CREAZIONE DI UNITA' ORGANIZZATIVE DEDICATE O L'AVVIO DI PROCEDURE DI RISCOSSIONE PIU' EFFICACI COME L'INGIUNZIONE E/O I RUOLI – POSSONO CALCOLARE IL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' FACENDO RIFERIMENTO AI RISULTATI DI TALI 3 ESERCIZI

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (7)

DAL 2017 PER LA MAGGIOR PARTE DEGLI ENTI IL METODO DA UTILIZZARE E' IL SEGUENTE:

- **PER LE ENTRATE ACCERTATE PER COMPETENZA LA MEDIA E' CALCOLATA FACENDO RIFERIMENTO AGLI INCASSI - IN C/COMPETENZA E IN C/RESIDUI – E AGLI ACCERTAMENTI DEL PRIMO TRIENNIO DEL QUINQUIENNIO PRECEDENTE E AL RAPPORTO TRA INCASSI DI COMPETENZA E GLI ACCERTAMENTI DEI 2 ANNI PRECEDENTI.**

- **PER LE ENTRATE ACCERTATE PER CASSA, SI CALCOLA LA MEDIA FACENDO RIFERIMENTO AI DATI EXTRA-CONTABILI DEI PRIMI TRE ANNI DEL QUINQUIENNIO PRECEDENTE E AI DATI CONTABILI RILEVATI NEI 2 ESERCIZI PRECEDENTI.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

DOPO 5 ANNI DALL'ADOZIONE DEL PRINCIPIO DELLA COMPETENZA FINANZIARIA, A REGIME, IL FONDO E' DETERMINATO IN BASE ALLA MEDIA SEMPLICE TRA INCASSI DI COMPETENZA E ACCERTAMENTI DI COMPETENZA.

ESERCIZIO 2019: QUINQUIENNIO DI RIFERIMENTO 2013-2017

- **ANNI 2013 E 2014(NO CONTABILITA'ARMONIZZATA)** $= \frac{INC.COMP.+INC.RESIDUI}{ACCERTAM.ESERCIZIO}$
- **ANNI 2015-16-17 (CONTABILITA' ARMONIZZATA)** $= \frac{INC.COMP.+INC.\ ES.SUCC.PER\ RES.}{ACCERTAM.ESERCIZIO}$

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

PERCENTUALI DI STANZIAMENTO PREVISTE NEL BILANCIO DI PREVISIONE DALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRINCIPIO CONTABILE:

Modificato dalla Legge di bilancio 2019

- **2015: 36% DELL'ACCANTONAMENTO QUANTIFICATO NEL PROSPETTO RELATIVO AL FCDE ALLEGATO AL BILANCIO; 55% PER GLI ENTI SPERIMENTATORI;**
- **2016: 55% DELL'ACCANTONAMENTO;**
- **2017: 70% DELL'ACCANTONAMENTO;**
- **2018: 75% DELL'ACCANTONAMENTO;**
- **2019: 80% DELL'ACCANTONAMENTO;**
- **2020: 95% DELL'ACCANTONAMENTO;**
- **2021: PER L'INTERO IMPORTO**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

<u>COMMA 1015 LEGGE DI BILANCIO 2019:</u>

LA PERCENTUALE DELL'80% DELL'ACCANTONAMENTO PER L'ES. 2019 E' CONCESSA AI SOLI ENTI CHE AL 31/12/2018 HANNO RISPETTATO LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- **RISPETTO DEI TERMINI DI PAG.TO INDICATI DAL D.LGS 231 DEL 2002 E PAGAMENTO ALMENO DEL 75% DELL'IMPORTO DELLE FATTURE RICEVUTE E SCADUTE NEL 2018;**
- **DIMINUZIONE DEL 10% DEL DEBITO COMMERCIALE AL 31/12/18 RESPETTO AL DEBITO 2017, O AZZERAMENTO DEL DEBITO O CHE SI TRATTI SOLO DI DEBITI IN CONTENZIOSO.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

<u>COMMA 1016 LEGGE DI BILANCIO 2019:</u>

LA PERCENTUALE DELL'80% E' APPLICABILE IN CORSO D'ANNO ANCHE DAGLI ENTI CHE RISPETTANO ENTRAMBE LE SEGUENTI CONDIZIONI:

- **RISPETTO, AL 30/06/2019, DEI TERMINI DI PAG.TO INDICATI DAL D.LGS 231 DEL 2002 E PAGAMENTO ALMENO DEL 75% DELL'IMPORTO DELLE FATTURE RICEVUTE E SCADUTE NEL SEMESTRE;**
- **DIMINUZIONE DEL 5% DEL DEBITO COMMERCIALE AL 30/06/2019 RESPETTO AL DEBITO 2018, O AZZERAMENTO DEL DEBITO O CHE SI TRATTI SOLO DI DEBITI IN CONTENZIOSO.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (8)

<u>COMMA 1017 LEGGE DI BILANCIO 2019:</u>

NON POSSONO AVVALERSI DELLA FACOLTA' DI VARIARE LA QUOTA DI ACCANTONAMENTO AL FCDE GLI ENTI CHE, PUR RISPETTANDO LE CONDIZIONI DI CUI AI COMMI 1015 E 1016:

- **NON HANNO PUBBLICATO SUL PROPRIO SITO INTERNET, NEI TERMINI PREVISTI DALLA NORMATIVA, I DATI RELATIVI AL DEBITO COMMERCIALE RESIDUO E AGLI INDICATORI DI PAGAMENTO.**
- **NON HANNO INVIATO NEI MESI PRECEDENTI L'AVVIO DEL SIOPE LE COMUNICAZIONI RELATIVE AL PAGAMENTO DELLE FATTURE ALLA PIATTAFORMA ELETTRONICA DEI CREDITI COMMERCIALI.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (9)

VERIFICA DEL FCDE

IN SEDE DI VERIFICA DEGLI EQUILIBRI: la periodicità della verifica viene stabilita dal regolamento di contabilità. Deve essere verifica la necessità di adeguare lo stanziamento in considerazione del livello degli stanziamenti, degli accertamenti e degli incassi in c/competenza.

IN SEDE DI ASSESTAMENTO: oltre alla verifica dell'adeguatezza effettuata con le stesse modalità eventualmente adottate in sede di verifica degli equilibri, in questa fase potrà essere verificata la possibilità di assorbire la percentuale di fondo non finanziata all'interno del bilancio di previsione tramite l'avanzo di amministrazione libero.

IN SEDE DI RENDICONTO: a seguito del riaccertamento dei residui attivi è accantonata una quota del risultato di amministrazione al FCDE.

- **Se il FCDE è inferiore all'importo considerato congruo, è incrementata la quota del risultato di amministrazione dedicata al Fondo;**
- **se il FCDE risulta superiore all'importo considerato congruo, si procede allo svincolo della quota di risultato di amministrazione non necessaria.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (10)

ALLEGATO AL BILANCIO:

AL FINE DI DARE DIMOSTRAZIONE DEL CORRETTO CALCOLO DELL'ACCANTONAMENTO, E' RICHIESTA LA COMPILAZIONE DI UN ALLEGATO, SIA AL BILANCIO DI PREVISIONE CHE AL RENDICONTO, PER OGNI ESERCIZIO COMPRESO NEL BILANCIO.

L'ALLEGATO, ANCHE PER GARANTIRE LA CONFRONTABILITA' DEI BILANCI, RICHIEDE LA DIMOSTRAZIONE DELLA COMPOSIZIONE DEL FCDE PER TIPOLOGIE, INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ANALISI CHE L'ENTE AUTONOMAMENTE SCEGLIE PER VALUTARE LE PROPRIE ENTRATE.

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (11)

DAL 2021 L'ACCANTONAMENTO SARA' A REGIME E DOVRA' ESSERE EFFETTUATO PER L'INTERO IMPORTO NEL RENDICONTO A DECORRERE GIA' DAL PRIMO ESERCIZIO:

- **SE IL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE NON PRESENTA UN IMPORTO SUFFICIENTE A COMPRENDERE IL FCDE, PER TALE QUOTA SI REGISTRA UN DISAVANZO CHE DEVE ESSERE APPLICATO AL BILANCIO DI PREVISIONE IN CORSO DI GESTIONE;**

- **FINO A QUANTO IL FCDE NON RISULTA ADEGUATO, NON E' POSSIBILE UTILIZZARE L'AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (12)

UTILIZZO DEL FCDE:

- **IL FONDO E' UTILIZZATO IN CASO DI CANCELLAZIONE DEI CREDITI DAL CONTO DEL BILANCIO, RIDUCENDO DI PARI IMPORTO LA QUOTA DI ACCANTONAMENTO NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE.**

- **TRASCORSI 3 ANNI DALLA SCADENZA DI UN CREDITO DI DUBBIA O DIFFICILE ESAZIONE, NON RISCOSSO, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMPETENTE ALLA GESTIONE DELL'ENTRATA VALUTA L'OPPORTUNITA' DI OPERARE LO STRALCIO DI TALE CREDITO DAL CONTO DEL BILANCIO, RIDUCENDO DI PARI IMPORTO IL FONDO ACCANTONATO NELL'AVANZO.**

- **A SEGUITO DELLA CANCELLAZIONE DEI CREDITI DALLE SCRITTURE FINANZIARIE, E' NECESSARIO ADEGUARE L'ACCANTONAMENTO ALL'IMPORTO RIACCERTATO DEI RESIDUI ATTIVI.**

FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA' (13)

CONTROLLO DEI REVISORI:

- **CONTROLLO SULLE POSTE PIU' IMPORTANTI DI IMPORTO E DI RISCHIO INCASSO: SANZIONI CODICE DELLA STRADA, ENTRATE TRIBUTARIE DERIVANTI DA LOTTA ALL'EVASIONE.**
- **CONTROLLO MODALITA' DI CALCOLO, SUGGERENDO IL MASSIMO LIVELLO DI ANALITICITA'.**
- **VERIFICA INSERIMENTO NELLA NOTA INTEGRATIVA DELLE POSTE CHE SONO STATE OGGETTO DI ACCANTONAMENTO NEL FCDE.**
- **MONITORAGGIO COSTANTE E AUMENTO DEL FONDO IN CASO DI VARIAZIONI AGGIUNTIVE DI POSTE A RISCHIO O RIDUZIONE DEL FONDO IN CASO DI INCASSO TOTALE DI SOMME CHE SI PRESUMEVANO A RISCHIO.**